

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CONTROLLO, IL CONTENIMENTO E L'ABBATTIMENTO DELLE EMISSIONI E DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Articolo 1 Ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, con riferimento all'art. 5, comma 5, Legge Regione Piemonte 20 ottobre 2000, n. 52.
2. Per quanto non espressamente contemplato, si rimanda alla normativa vigente in materia di inquinamento acustico.

Articolo 2 Controllo, contenimento ed abbattimento delle emissioni acustiche prodotte dal traffico veicolare.

1. Negli assi viari urbani ad elevato flusso di traffico, devono essere adottate da parte degli enti proprietari, anche in fase di manutenzione, soluzioni tecnologiche, accorgimenti costruttivi e scelte di materiali atti a garantire la minimizzazione dell'inquinamento acustico da essi prodotto; negli assi viari secondari possono essere adottate misure ed interventi di moderazione del traffico.
2. Allo scopo di abbattere la rumorosità prodotta dal traffico sono stabiliti i seguenti divieti:
 - a) fare funzionare il motore a regime elevato ed a veicolo fermo nei centri abitati;
 - b) eseguire manovre rumorose, produrre rapide accelerazioni o stridio di pneumatici, senza necessità;
 - c) attivare nel periodo notturno, se non in caso di necessità, apparecchi acustici quali clacson, trombe, sirene e similari;
 - d) eseguire operazioni di carico e scarico, senza adottare adeguati provvedimenti per ridurre la rumorosità e al di fuori degli orari consentiti;
 - e) trasportare bidoni, profilati metallici o comunque carichi potenzialmente rumorosi, senza fissarli o isolarli adeguatamente;
 - f) utilizzare ad alto volume apparecchi radio o altri strumenti per la riproduzione dei suoni, installati o trasportati a bordo di veicoli;
 - g) azionare sirene su veicoli autorizzati, fuori dai casi di necessità.

Articolo 3 Controllo, contenimento ed abbattimento dell'inquinamento acustico delle attività che impiegano sorgenti sonore.

1. **ATTIVITÀ' CHE IMPIEGANO SORGENTI SONORE IN GENERE.** Il funzionamento di attività che impiegano specifiche sorgenti sonore in grado di determinare emissioni sonore significative verso le aree adiacenti (escluse le attività di cui al successivo articolo 4 e quelle citate nei commi seguenti) è consentito dalle ore 06.00 alle ore 22.00. Le specifiche sorgenti sonore devono in ogni caso essere conformi alle direttive comunitarie e determinare emissioni sonore tali da contenere l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti.
2. **MACCHINE DA GIARDINO.** Nei centri abitati, l'uso di apparecchiature ed attrezzi particolarmente rumorosi, come seghe a motore, decespugliatori, tosaerba ed altre simili apparecchiature, è consentito dalle ore 06.00 alle ore 22.00. Le apparecchiature e gli attrezzi devono essere conformi, relativamente alle potenze sonore, alle direttive comunitarie e devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti.

3. IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO. L'installazione di apparecchiature e canali di presa o espulsione d'aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, in parti esterne di edifici quali cortili interni, pareti ed infissi, coperture e terrazzi è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori limite in vigore definiti nella legislazione e normativa applicabili. Gli impianti devono essere installati adottando gli opportuni accorgimenti tecnici necessari al rispetto delle norme quali: silenziatori, isolatori meccanici ed antivibranti degli appoggi e degli ancoraggi.

4. CANNONCINI PER USO AGRICOLO E ATTIVITÀ DI DIFESA DELLE COLTURE.

a) L'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri" per la dispersione dei volatili nei terreni coltivati è consentito a distanza superiore a 100 mt. dalle abitazioni residenziali, e con cadenza di sparo non minore di 7 minuti, ed è in ogni caso vietato durante il periodo notturno.

b) le attività di difesa delle colture da avversità atmosferiche (es. anti-brina, anti-grandine, ecc..) sono autorizzate in deroga agli adempimenti amministrativi di cui al successivo articolo 6, qualora la durata non superi le 7 giornate in un mese, eventualmente anche consecutive. In ogni caso tali attività possono essere svolte esclusivamente a distanza superiore a 100 mt. dalle abitazioni residenziali.

5. ALLARMI ANTIFURTO. I sistemi di allarme acustico antifurto devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 10 minuti primi; nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati su veicoli, l'emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 3 minuti primi.

6. AUTOLAVAGGI. I sistemi di autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziali e, più in generale, lo svolgimento di dette attività, anche self-service, in aree aperte al pubblico che comportano l'impiego di apparecchiature rumorose (quali ad esempio aspiratori automatici ed idropultrici) è consentito dalle ore 6.00 alle ore 22.00 e comunque nel rispetto dei limiti di legge. Le attività di nuovo insediamento, devono essere collocate al di fuori delle zone residenziali di cui al Piano Regolatore Generale e ad una distanza di almeno mt. 10 dalle abitazioni stesse, purché l'impianto sia chiuso in tunnel di insonorizzazione.

7. PUBBLICITÀ FONICA. La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita unicamente in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00; la pubblicità fonica è comunque vietata nelle zone I, così come individuate nella "classificazione acustica" del territorio comunale. La presente disposizione non si applica alla pubblicità elettorale.

8. ATTIVITÀ RACCOLTA RIFIUTI. Lo svolgimento delle attività di raccolta rifiuti e l'utilizzo di mezzi specifici per tale attività che possono costituire sorgenti sonore in grado di determinare emissioni sonore significative, è consentito nei giorni feriali, dalle ore 04.00 alle ore 18.00. Le specifiche sorgenti sonore devono in ogni caso essere conformi alle direttive comunitarie o altre direttive specifiche relative ai mezzi utilizzati.

9. Le attività che impiegano sorgenti sonore sopra elencate possono essere autorizzate in deroga ai rispettivi limiti di periodo e/o di orario, con gli adempimenti amministrativi di cui al successivo articolo 6.

Articolo 4

Spettacoli o manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico.

1. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo ai sensi del presente articolo quelle esercitate presso pubblici esercizi o presso circoli privati a supporto dell'attività principale, sotto forma di piano-bar, serate musicali o danzanti, diffusione musicale, allorquando si svolgono secondo le seguenti modalità: non superano le 30 giornate nell'arco di un anno solare e hanno una frequenza massima di 2 volte a singola settimana.

2. Sono inoltre da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo ai sensi del presente articolo:

- a) quelle attività svolte sotto forma di serate musicali o comizi, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, religiose, i luna-park, le manifestazioni sportive e tutte le altre occasioni assimilabili che necessitano dell'utilizzo di impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione, quando la durata complessiva della manifestazione, nello stesso sito o in aree immediatamente limitrofe, non superi le 30 giornate nell'arco di un anno solare, eventualmente anche consecutive;
- b) quelle attività svolte con utilizzo di impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione, esercitate nell'ambito di manifestazioni sportive a carattere temporaneo, in strutture esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Gli impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione impiegati dovranno, comunque, essere opportunamente collocati e schermati in modo da contenere, per quanto possibile, l'esposizione al rumore degli ambienti abitativi limitrofi.

4. Il funzionamento delle sorgenti sonore connesse all'esercizio delle attività rumorose a carattere temporaneo di cui al presente articolo al di sopra dei limiti di legge è consentito dalle ore 10.00 alle ore 01.00 dopo applicazione degli adempimenti amministrativi di cui al successivo articolo 6.

Articolo 5

Attività rumorose nell'ambito di cantieri temporanei o mobili.

1. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo l'esercizio di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi svolti nell'ambito di cantieri edili, stradali ed assimilabili.

2. Nell'ambito dei cantieri, di cui al comma 1, l'attivazione di macchine e di impianti rumorosi deve essere conforme alle leggi nazionali di settore ed alle direttive comunitarie per quanto concerne la potenza sonora. Per le attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente e/o nelle direttive comunitarie, devono essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso.

3. Gli impianti fissi (motocompressori, betoniere, gruppi elettrogeni e simili apparecchiature), devono essere opportunamente collocati nei cantieri in modo da risultare schermati rispetto agli edifici residenziali circostanti; gli schermi possono essere costituiti da barriere anche provvisorie opportunamente posizionate.

4. Gli avvisatori acustici possono essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso.

5. Gli orari delle attività di cui al presente articolo sono stabiliti come segue:

7.00 - 12.00; 13.00 - 20.00.

6. Non sono posti vincoli d'orario per i cantieri con durata inferiore a 7 giorni e per i cantieri che distano almeno 100 mt dagli edifici residenziali circostanti.

7. Il funzionamento delle sorgenti sonore connesse all'esercizio delle attività rumorose a carattere temporaneo di cui al presente articolo al di sopra dei limiti di legge è consentito in ogni caso all'interno degli orari sopra stabiliti solo dopo applicazione degli adempimenti amministrativi di cui al successivo articolo 6.

8. L'attivazione di cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (traffico, linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc.) o per fronteggiare situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica è consentito in deroga agli orari di cui al comma 5 ed agli adempimenti amministrativi di cui al successivo articolo 6.

Articolo 6

Autorizzazioni per lo svolgimento di attività rumorose a carattere temporaneo; procedimenti amministrativi.

1. L'esercizio di attività rumorose a carattere temporaneo in deroga ai valori limiti di cui all'articolo 2 comma 3, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera h) della stessa legge, nelle modalità di cui al successivo comma 3.
2. Il funzionamento delle sorgenti sonore connesse all'esercizio delle attività rumorose a carattere temporaneo che rispettano i limiti di legge non necessitano di autorizzazione.
3. Il rilascio dell'autorizzazione in deroga per cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 5 o per attività di cui all'articolo 3, avviene con le seguenti modalità:
 - a) la domanda di autorizzazione deve essere presentata dal legale rappresentante della ditta incaricata dei lavori o da suo delegato o dal committente;
 - b) la domanda deve contenere l'indicazione della durata presunta dei lavori o dell'attività, dell'ubicazione, l'elenco dettagliato dei macchinari e delle apparecchiature impiegate ed i relativi tempi di impiego previsti, nonché apposita dichiarazione attestante che le attività rumorose saranno svolte secondo i vincoli e le prescrizioni del presente regolamento;
 - c) trascorsi quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, la domanda si considera accolta se non è comunicato al richiedente il diniego; resta salva la facoltà del Comune di rilasciare successivamente l'autorizzazione con eventuali prescrizioni.
 - d) è facoltà del Comune di richiedere relazione di impatto acustico redatta secondo i criteri di cui alla normativa vigente in materia.
 - e) è facoltà del Comune di richiedere il parere dell'ARPA.
4. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 per le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico di cui all'articolo 4 avviene con le seguenti modalità:
 - a) la domanda di licenza per spettacoli e intrattenimenti pubblici di cui all'articolo 69 del TULPS approvato con Regio Decreto n.773 del 1931 vale anche come domanda di autorizzazione delle attività a carattere temporaneo come definite al precedente articolo 4;
 - b) mediante unico provvedimento viene rilasciata la licenza di pubblica sicurezza e l'autorizzazione in deroga ai sensi dell'articolo 6 della Legge 26/10/1995, n. 447. Con lo stesso provvedimento sono indicate le prescrizioni e gli orari di cui al presente regolamento;
 - c) qualora per eccezionali motivi documentabili, il responsabile dell'attività rumorosa a carattere temporaneo ritenga necessario superare i limiti di periodo o di orario indicati nel regolamento, deve produrre al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga;
 - d) il Sindaco, valutati i motivi della domanda e tenuto conto della tipologia dell'attività e della sua collocazione, può, sentita l'ARPA, ed eventualmente richiedendo una relazione di impatto acustico, autorizzare deroghe a quanto stabilito dal presente regolamento. Con il provvedimento di autorizzazione possono essere dettate tutte le misure tecniche, organizzative e procedurali concretamente attuabili per il contenimento del disturbo arrecato alle popolazioni residenti, privilegiando gli abbattimenti alle fonti.
 - e) chiunque intenda svolgere nel territorio comunale attività di cui al precedente articolo 4 nel rispetto dei limiti di legge e degli orari indicati nel precedente articolo 5 deve darne in ogni caso comunicazione al Sindaco 15 giorni prima dell'inizio della manifestazione.